

## **TI\_GERICHTE 13.2022.87 vom 31. Oktober 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-10-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_13.2022.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2022.87)

FR: TI\_GERICHTE 13.2022.87 du 31 octobre 2022

IT: TI\_GERICHTE 13.2022.87 del 31 ottobre 2022

### **Regeste**

Tassazione della nota del patrocinatore

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d'ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l'ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenze del Tribunale federale 5A\_1002/2018 dell'8 agosto 2019, consid. 1.3; 5A\_1007/2018 del 26 giugno 2019, consid. 2.2; 4D\_37/2018 del 5 aprile 2019, consid. 1.1 e 1.2). Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l'art. 110 e 319 lett. b n. 1 CPC ( Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

#### **E. 3**

Per l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

#### **E. 4**

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ridotto la nota esposta dal patrocinatore (v. sopra, lett. H), spiegando che l'onorario esposto non si giustifica. Nelle cause di divorzio può essere riconosciuto un massimo di fr. 4200.–, a condizione poi che la pratica abbia comportato anche l'istruttoria e le conclusioni. Il patrocinatore avrebbe assunto il mandato a pratica già avviata, ha redatto due memorie di causa e non ha dovuto affrontare un'istruttoria, “ma semplicemente far fronte alla richiesta di questo Pretore alle parti di ovviare, oltretutto, a loro carenze, ossia per non aver fornito la documentazione necessaria di cassa pensione, ciò che avrebbero dovuto fare spontaneamente”; inoltre la causa si è conclusa senza la necessità di conclusioni e non era neppure complessa. A giustificazione della somma ridotta – ritenuta “più consona a quanto svolto e del tutto adeguata alla difficoltà della pratica” – il Pretore aggiunto ha ricordato che anche se, da un lato, va concesso al legale che opera in regime di assistenza giudiziaria un certo margine di manovra circa il tempo che ritiene opportuno dedicare alla pratica, dall'altro lato lo Stato non è tenuto a sovvenzionare indistintamente ogni attività eseguita, qualsivoglia contatto o colloquio intrattenuto con il cliente o il suo sostegno morale e sociale, soprattutto se non motivati da un'esigenza prettamente procedurale. In concreto, la parcella legale è in buona

misura costituita da costi occasionati da scambi di e-mail e telefonate con il cliente, la cui utilità per il tempo complessivo fatturato non può essere ammessa. Per effettuare questa valutazione – continua il Pretore aggiunto – ci si è confrontati in modo concreto con il dettaglio delle ore allegato alla nota professionale, tenuto conto, come detto, della complessità e della natura dell'incarto e della sua fine prematura, ossia senza che vi sia stata un'istruttoria, la comparsa alle arringhe finali o un memoriale conclusivo. Infine, per tali motivi, prima di decidere non si è reso necessario interpellare il patrocinatore. Ciò considerato, il Pretore aggiunto ha riconosciuto “un onorario di fr. 4000.–, comprese le spese, IVA non richiesta”, ovvero un “importo corrispondente a 20 ore di lavoro più le spese, ricordato che l'IVA (al 7.7%) non è stata richiesta e non figura la relativa partita sulla nota professionale”.

#### **E. 5**

Rtar prevede “già un tetto massimo piuttosto ridotto”, ma con la possibilità di valutazione da parte del giudice. La reclamante rileva di aver applicato una tariffa oraria di fr. 180.– che “al giorno d'oggi è veramente bassa, se si pensa a quando è stata emanata la legge e al costo della vita al tempo della sua emanazione”. Non è poi “colpa dei patrocinatori se i documenti devono essere spediti in tre copie ai tribunali” e neppure che “il costo delle raccomandate sia di molto aumentato”. Ignorare le spese e persino le disposizioni legali in merito sarebbe una violazione di legge, come pure decidere un “Pauschal a naso” per onorario e spese: sarebbe stata svolta unicamente una valutazione del tutto sommaria, senza spiegare almeno brevemente in virtù di quali motivi concreti il Pretore aggiunto ha ritenuto inutili alcune prestazioni o spese. La reclamante accampa poi una violazione del diritto di essere sentito per non aver potuto prendere posizione sulle obiezioni del Pretore aggiunto prima dell'emanazione della decisione di tassazione della nota d'onorario.

#### **E. 6**

L'art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l'onorario per le prestazioni necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar; RL 178.310]). In Ticino, l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell'onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l'espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l'attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l'impegno che essa ha richiesto, l'autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d'apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (III CCA, sentenza inc. 13.2020.134 del 30 marzo 2021, consid.

3). Nella determinazione della retribuzione dell'avvocato d'ufficio è da tener conto della natura, dell'importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B\_810/2010 del 25 maggio 2011).

#### **E. 7**

Contrariamente a quanto sostenuto, in concreto non sussiste violazione dell'obbligo di motivazione per il motivo che il Pretore aggiunto non avrebbe “neppure suddiviso l'onorario dalle spese”. Dalla decisione impugnata si evince con meridiana evidenza che il Pretore aggiunto ha stabilito un onorario di fr. 3600.–, pari a 20 ore di lavoro a un tasso orario di fr. 180.– e spese per fr. 400.–, senza riconoscere l'IVA (v. sopra, lett. H). Vero è che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, la reclamante ha rappresentato la sua cliente già dalla procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2010.217) e ancora dalla domanda di divorzio inoltrata dalla controparte. Trattasi di un accertamento manifestamente errato dei fatti, concernente la temporalità delle prestazioni svolte dal patrocinatore, che tuttavia non ha influito sulla decisione, considerato che le prestazioni esposte sono quelle successive alla richiesta di gratuito patrocinio del 20 aprile 2021, non invece quelle precedenti.

#### **E. 8**

Giusta l'art. 5 Rtar, salvo diversa decisione del giudice in materia di cause di stato – e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale – è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4200.–, corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar). Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4200.– o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informarlo immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). Questa Camera ha già avuto modo di rammentare principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il tema dell'onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio (III CCA sentenze inc. 13.2022.11 del 17 agosto 2022, consid. 3.1 e 5; 13.2021.83 del 22 febbraio 2022, consid. 3.1; 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021, consid. 3). 8.1 Poiché la reclamante non ha informato il primo giudice del superamento dell'importo di fr. 4200.– il reclamo è destinato all'insuccesso nella misura in cui essa chiede un importo che supera il massimo previsto dall'art. 5 Rtar. 8.2 Diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante in questa sede (v. sopra, consid. 5), il caso in esame non appare di particolare complessità per un avvocato al beneficio di una normale esperienza nel contenzioso di diritto di famiglia. Premesso che l'assetto normativo che regola il beneficio del gratuito patrocinio non è sindacabile in questa sede, le prestazioni derivanti dalla gestione di problematiche personali della cliente e dalla ricerca di accordi vanno ammesse soltanto se strettamente necessarie alla definizione di una pratica di divorzio in regime di gratuito patrocinio. La documentazione prodotta non appare particolarmente copiosa, se raffrontata a procedure di divorzio paragonabili per problematiche da definire. In concreto, la definizione delle questioni litigiose – quindi i contributi di mantenimento e la cassa pensione, di transenna le relazioni personali – non travalicano una normale complessità di tipo fattuale e giuridico per questa tipologia di pratiche. Nemmeno l'adattamento di singole

posizioni a mutate circostanze concorre ad aumentare il grado di complessità, anche se certamente comporta un aumentato dispendio di tempo. Va poi considerato che, come rilevato dal primo giudice, non è stata svolta istruttoria, le parti essendosi limitate a produrre i rispettivi documenti. Non si può quindi rimproverare al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'applicazione errata del diritto per aver stabilito l'onorario in fr. 4000.– comprensivo di spese, quando di base l'importo massimo di fr. 4200.– è riconosciuto per pratiche che comportano anche una normale istruttoria. Il reclamo va quindi respinto. 8.3 Merita pure conferma la decisione del Pretore aggiunto per quanto riguarda l'IVA. La reclamante sostiene che avrebbe sempre inviato le sue note lasciando che fosse il tribunale a calcolare l'IVA dopo il proprio giudizio. L'IVA sarebbe stata “indicata nella nota, ma non calcolata e non esplicitamente richiesta nella lettera. Sarebbe dovuta e il giudice in buona fede lo saprebbe”. In realtà, il computo dell'IVA cade nel vuoto per carenza di qualsivoglia richiesta, allegazione e quantificazione, come sufficientemente già rilevato dal Pretore aggiunto nella decisione impugnata (v. sopra, consid. H). Non può sfuggire, inoltre, che nella pagina di ricapitolazione delle posizioni, nella finca “Nostre prestazioni/IVA”, la reclamante si limiti a riportare il subtotale di fr. 7028.50 concernente soltanto l'onorario e le spese, come sopra esposti, per poi confermarlo tale e quale più in basso, nel “Saldo a nostro favore”.

## **E. 9**

Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 400.– giusta l'art. 2 e 14 LTG. Sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi pronuncia : 1. Il reclamo 10 novembre 2022 dell'avv. RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: – RE 1, Locarno. 4. Comunicazione: – Pretura di Locarno-Campagna; – Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è di fr. 3077.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d'importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.